

CRITERI PER LA RIMODULAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI TIROCINI NON CURRICULARI A VALERE SUL POR FSE 2014/2020

1 - Finalità dell'intervento

Nel Programma di governo per la legislatura 2015/2020, approvato dal Consiglio regionale con Risoluzione n. 1 del 30/06/2015 la Regione si è impegnata ad aprire una nuova fase del progetto GiovaniSì, rinnovando le misure sulla base dei primi anni di esperienza. Per i tirocini non curricolari la scelta è di concentrare il contributo regionale sui tirocini con un più elevato contenuto formativo fornendo alle piccole e medie imprese occasioni di innovazione e inserimento di personale qualificato.

2 - Tipologia del contributo

Il contributo è destinato alla copertura totale o parziale dell'importo forfetario erogato al tirocinante a titolo di rimborso spese dai soggetti ospitanti indicati al punto 5.

Non è previsto il contributo quale incentivo all'assunzione a tempo indeterminato o determinato di tirocinanti che hanno concluso il periodo di tirocinio.

E' altresì escluso il contributo quale incentivo all'assunzione a tempo indeterminato o determinato di tirocinanti che hanno concluso il periodo di tirocinio presso le imprese che operano nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, di cui alla DGR 964/2014.

3 - Misura del contributo e età del tirocinante

Il contributo è pari a:

- € 300,00 mensili, per i tirocinanti in età compresa tra i 18 e i 29 anni;
- € 500,00 mensili, per i tirocinanti disabili e svantaggiati, di cui all'articolo 17 ter, comma 8 della l.r. 32/2002;
- € 500,00 mensili per i tirocinanti, in età compresa tra i 18 e i 29 anni, presso le imprese che operano nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, di cui alla DGR n. 964/2014.

4. Condizioni per l'accesso al contributo

Il contributo è concesso:

a) su tutto il territorio regionale per i tirocini attivati entro 12 mesi dal conseguimento dei seguenti titoli:

- a1) attestato di qualifica professionale triennale o diploma quadriennale in esito ai percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP);
- a2) attestato di qualifica professionale;
- a3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, in assenza di iscrizione a percorsi per il conseguimento della laurea o a percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) o a percorsi di alta formazione tecnico – professionale di livello post secondario (ITS);
- a4) certificato di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) o diploma tecnico superiore di livello post secondario (ITS).
- a5) laurea e altri titoli post laurea;

b) nelle aree di crisi individuate dalla DGR 199/2015 per tutte le tipologie di tirocinio previste dal comma 2 dell'art. 17 bis della l.r. 32/2002.

5 - Beneficiari

Sono beneficiari del contributo i soggetti ospitanti privati che hanno sede legale o operativa nella Regione Toscana.

Non sono beneficiarie del contributo le amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001.

6. Ammissibilità al contributo

I soggetti ospitanti di cui al punto 5 sono ammessi al contributo fino all'esaurimento delle risorse stanziare annualmente per l'intervento regionale sui tirocini non curricolari.

Non sono ammissibili al contributo i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle Linee Guida approvate in Conferenza Stato Regioni in data 22 gennaio 2015, in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti.